

TUTELA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

(tutela dei minori e prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.)

Le segnalazioni devono essere rivolte **esclusivamente** al **responsabile** contro abusi, violenze, e discriminazioni relative a condotte in violazione dei principi indicati nel **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - CODICE DI CONDOTTA**

Responsabile: Martin Simone

Comunicazione solo tramite mail:

simonemartin99@gmail.com

Il Direttivo

ASD T.C. Volpago

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
E CONTROLLO**

-

**CODICE DI
CONDOTTA**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 39/2021 DEL
ASD T.C. VOLPAGO

Approvato dal Consiglio direttivo in data

11-09-24

Associazione Sportiva Dilettantistica
CIRCOLO SPORTIVO
TENNIS CLUB VOLPAGO
Via Leonardo Da Vinci
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
Partita IVA 02254130269

Indice

Definizioni	4
SEZIONE I – PARTE GENERALE	5
1. Il Decreto Legislativo 39 del 2021, il Modello di Organizzazione e Controllo e il Codice di Condotta 5	
2. Obblighi e impegni	6
3. Realtà dell’Ente e contesto di riferimento	8
4. Modalità di prevenzione e gestione del rischio	9
5. Nomina del Responsabile contro gli abusi, abusi, violenze e discriminazioni	9
6. Sistema di gestione delle segnalazioni	10
7. Previsione di specifici obblighi informativi	11
8. Sistema disciplinare	11
SEZIONE II – PARTE SPECIALE	12
9. I principi di Comportamento	12
10. I protocolli di contenimento del rischio attualmente in vigore	12
11. Misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati	14

Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono all'intero documento, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle Modello stesso.

Ente	
Codice di Condotta	Codice di Condotta ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021
Codice delle Pari opportunità	Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Destinatari	Tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle attività sportive e non dell'Ente – a titolo esemplificativo dirigenti sportivi, tesserati, tecnici federali, giudici arbitri, medici e operatori sanitari, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei tesserati minorenni e tutti gli altri soggetti operanti presso l'Ente a qualsiasi titolo
Linee Guida	Le Linee Guida predisposte dalla FITP per la costruzione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta
Segnalazioni	Tutte le comunicazioni, scritte od orali, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni relative a condotte in violazione (presunte tali) del D. Lgs. 24/2023 e/o del presente Modello e/o del Codice di Condotta
Responsabile	Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni; è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio direttivo dell'Ente che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità
Modello di Organizzazione (o solo il Modello)	Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021
Regolamento per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione	Il Regolamento adottato dalla FITP in data 31/08/2023, volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi del diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità

SEZIONE I – PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 39 del 2021, il Modello di Organizzazione e Controllo e il Codice di Condotta

Con l'introduzione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, noto come "Riforma dello Sport" (di seguito anche solo il "**Decreto**"), il legislatore è intervenuto sull'ordinamento sportivo.

Lo scopo di tale intervento normativo consiste nella promozione, nel mondo dello Sport, di valori di parità e non discriminazione, così come di tutela dei minori e di contrasto alla violenza di genere **e, in particolare, nel prevenire e contrastare qualsiasi fattispecie di abuso, violenza e discriminazione.**

In particolare, con tale disposizione normativa il Legislatore ha previsto l'obbligo per gli affiliati di adottare appositi Modelli di Organizzazione e Controllo nonché Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Tale obbligo deve essere adempiuto tenendo in considerazione quanto disposto dalle apposite Linee Guida Federali finalizzate, per l'appunto, a supportare gli affiliati nella predisposizione dei suddetti Modelli e dei Codici di Condotta.

Il Modello di Organizzazione, con relativo Codice di Condotta, è aggiornato con cadenza almeno quadriennale, oltre che nel caso di adeguamento ad eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida federali o alle raccomandazioni dell'Ufficio della Tutela.

Resta in capo all'Ente la responsabilità in caso di commissione di qualsiasi fattispecie di abuso, violenza e discriminazione avvenuta a causa della mancata adozione delle misure disposte nel presente Modello nonché per la mancata efficacia delle stesse.

Il presente Modello prende in considerazione, conformemente alle Linee Guida e alla normativa di riferimento, le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- **"abuso psicologico"**, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- **"abuso fisico"**, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- **"molestia sessuale"**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel

rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- **“abuso sessuale”**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- **“negligenza”**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- **“incuria”**, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- **“abuso di matrice religiosa”**, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- **“bullismo, cyberbullismo”**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- **“comportamenti discriminatori”**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Tali fattispecie di abuso, violenza o discriminazione possono essere consumate in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

2. Obblighi e impegni

Si riportano, di seguito, alcuni obblighi ed impegni che l’Ente ritiene indispensabili per l’esecuzione di qualsiasi attività, lavorativa e sportiva.

Tra gli altri, l’Ente, in pieno spirito di collaborazione educativa, si impegna ad incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o c.d. patti *“di corresponsabilità o collaborazione”*.

Il patto di corresponsabilità, sottoscritto dall’Ente, dagli atleti e dai genitori degli atleti minorenni, enuncia i principi e i comportamenti che l’Ente, gli atleti e i genitori condividono e si impegnano a rispettare al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti, nel segno della trasparenza e della collaborazione.

2.1 I tesserati

Tutti i tesserati – nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive ovvero di qualsiasi attività in qualsiasi modo collegata all’attività dell’Ente – si impegnano a:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

- b) comportarsi conformemente a qualsiasi principio etico riportato nel Codice di Condotta nonché di agire nel pieno rispetto del presente Modello;
- c) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- d) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- e) garantire una corretta educazione e formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- f) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- g) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- h) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- i) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- j) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

2.2 I dirigenti sportivi e i tecnici

Allenatori e tecnici devono rivestire un ruolo determinante nella messa in atto di azioni specifiche per assicurare la fruizione dell'attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e che garantisca la tutela degli appartenenti a tale contesto.

Allenatori, tecnici e i dirigenti sportivi ricoprono un ruolo fondamentale nella diffusione e nel monitoraggio del rispetto del Modello e del Codice di Condotta, nonché di tutte le politiche e procedure in materia. La loro attività risulta fondamentale anche nella prevenzione e nel contrasto agli stereotipi di genere, i quali possono sfociare in episodi di discriminazione, mediante la promozione di valori come il dialogo, il rispetto, la tolleranza e la condivisione della necessità di evitare comportamenti discriminatori, evitando di minimizzare o giustificare l'avvenimento di tali episodi, nonché facilitando e non ostacolando l'accesso di chiunque al mondo dello sport.

In particolare, i dirigenti sportivi e i tecnici nell'esercizio della loro attività e, in generale, nell'ambito di qualsiasi rapporto con gli sportivi e qualsiasi tesserato si impegnano a:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;

- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

2.3 Gli atleti

Tutti gli atleti si impegnano - nello svolgimento delle competizioni sportive e, in generale, nello svolgimento di qualsiasi attività comunque collegata o connessa alle attività dell'Ente - a:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti diffamatori a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Il Responsabile si impegna ad incentivare la partecipazione dei Destinatari alle iniziative di formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla Federazione in materia di *safeguarding*.

3. Realtà dell'Ente e contesto di riferimento

L'Ente, ha per scopo principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ("FITP") o di altri enti cui riterrà di affidarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dei propri associati; in particolare, ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del tennis, del padel, del beach

tennis, del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre.

4. Modalità di prevenzione e gestione del rischio

L'Ente ha individuato le attività che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di condotte volte ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni.

Al fine di porre in essere le corrette misure di prevenzione e gestione della commissione delle condotte prese in considerazione all'art. 1, l'Ente ha effettuato un'analisi della propria realtà individuando potenziali rischi, i soggetti interni (responsabili dell'attività stessa), e i soggetti esterni coinvolti (ad esempio, se l'attività prevede o meno il rapporto con il pubblico e, nel caso, con soggetti minorenni) nonché gli eventuali controlli/accortezze già previsti dall'Ente stesso.

Alla luce dell'analisi citata, l'Ente ha implementato le misure descritte nei successivi articoli del presente documento.

L'Ente si impegna a rinnovare tale analisi ogni quattro anni nonché ogniqualvolta dovessero intervenire modifiche organizzative significative ovvero novità normative rilevanti.

5. Nomina del Responsabile contro gli abusi, abusi, violenze e discriminazioni

5.1 Ruolo e nomina

Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio direttivo dell'Ente che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità ed è formalmente nominato dal Consiglio direttivo dell'Ente.

La nomina, formalmente accettata dal soggetto designato e riportante dichiarazione di comprensione degli obblighi derivanti da tale nomina, viene comunicata alla Federazione nel momento dell'affiliazione sul sistema Management, tramite il portale FITP Connect HUB, e affissa in una specifica bacheca presso i luoghi dell'Ente con indicazione dei suoi recapiti. La Federazione, a tal proposito, si riserva il diritto di procedere alle opportune verifiche, attraverso la visione di copia dell'atto di nomina inserito sul Management.

5.2 Compiti

Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- prevenire e contrastare ogni tipo di abuso violenza o discriminazione sui tesserati;
- garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;
- informare tutti i Destinatari dell'approvazione del Modello e del Codice di Condotta e assicurare la pubblicità degli stessi sia sul sito internet sia tramite affissione in appositi spazi all'interno della sede dell'Ente stesso;
- informare tutti i Destinatari di qualsiasi aggiornamento e/o modifica del Modello e del Codice di Condotta e assicurare la pubblicità degli stessi sia sul sito internet sia tramite affissione in appositi spazi all'interno della sede dell'Ente stesso, anche trasmettendo informative periodiche;
- promuovere e diffondere materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- diffondere il Regolamento e il materiale correlato, ad esempio tramite affissione nella specifica bacheca, e metterli a disposizione in ogni sede di svolgimento delle attività sportive (es. luogo di gara, luogo di allenamento);
- diffusione e pubblicizzazione periodica ai tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;

- svolgere le necessarie verifiche ed indagini nel caso di segnalazioni relative a condotte potenzialmente in violazione del presente Modello o del Codice di Condotta;
- monitorare periodicamente i risultati degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione che l'Ente si era prefissato.

Il Responsabile riceve segnalazioni anche da parte di medici, operatori sanitari ovvero da allenatori e tecnici che abbiano ravvisato un qualsivoglia segnale di abuso nei confronti degli atleti.

Sarà poi compito del Responsabile attivarsi per portare a termine le necessarie verifiche e l'eventuale istruttoria necessaria.

Al Responsabile, all'Ufficio per la tutela ed all'Ufficio del Procuratore federale è garantito l'accesso alle informazioni ed alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che parteciperanno con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

L'inosservanza, da parte del Responsabile, dei propri compiti costituisce illecito disciplinare ai sensi del "Regolamento contro la violenza di genere nello sport" della FITP.

6. Sistema di gestione delle segnalazioni

6.1. Ambito

Tutti i Destinatari che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile.

Il Responsabile procede ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, pianificando, ove ritenute utili o necessarie, attività ispettive, al fine di accertare se si è effettivamente verificata la condotta segnalata ed individuando il responsabile della violazione.

Tutti i Destinatari coinvolti sono chiamati a collaborare attivamente con il Responsabile nelle fasi di indagine, fornendo le informazioni richieste e rispondendo alle eventuali domande sottoposte dallo stesso.

Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Il Responsabile, una volta accertato il verificarsi della condotta segnalata procede a trasmettere le informazioni all'Ufficio per la tutela e al Procuratore Federale congiuntamente al soggetto segnalante.

In ogni caso, il Responsabile è tenuto a trasmettere periodicamente, con cadenza annuale, all'Ufficio per la tutela il resoconto di tutte le segnalazioni ricevute. Il Responsabile, qualora durante l'anno non abbia ricevuto segnalazioni, può astenersi dall'invio all'Ufficio per la tutela del resoconto.

6.2. Tutele del segnalante

È garantita la riservatezza e l'anonimato del segnalante - salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente - nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile.

Il Responsabile agisce in modo da garantire che il segnalante non sia soggetto a ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongono diversamente). Inoltre, è vietata qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;

Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni siano trasmesse in maniera anonima all'Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo.

Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

A tal proposito, si segnala sin da ora che, in caso di segnalazioni che dovessero risultare palesemente infondate e trasmesse in mala fede o discriminatorie o, in qualsiasi modo, diffamatorie, troveranno applicazioni le sanzioni previste dalla Federazione e dal Regolamento di Giustizia Sportiva FITP.

6.3 Modalità di segnalazione

Qualsiasi segnalazione da parte di qualsiasi Destinatario relativa ad eventuali pratiche discriminatorie, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive dovranno essere indirizzate al Responsabile all'apposita casella e-mail SI@ONEPARTY386@GMAIL.COM

7. Previsione di specifici obblighi informativi

Oltre agli specifici obblighi informativi descritti all'art. 5.2 in capo al Responsabile, l'Ente si impegna a:

- informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle tenniste e dei tennisti, del Modello;
- diffondere e dare l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, obblighi e tutele diffondere i protocolli adottati relativamente alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- diffondere e dare l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- diffondere e pubblicizzare periodicamente presso i tesserati le procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- informare i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla FITP.

Sotto un altro profilo, si rammenta l'obbligo per tutti i Destinatari di dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile.

8. Sistema disciplinare

La violazione del presente Modello, ivi incluso il Codice di Condotta, comporta una violazione degli impegni assunti da parte dell'affiliato.

Ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva¹, l'Ente potrà in ogni caso disporre le proprie sanzioni. In particolare, a seconda della gravità dei fatti potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

¹ Di cui al Regolamento di Giustizia FITP.

- la sospensione per un periodo da 10 giorni a 30 giorni, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive;
- l'allontanamento perpetuo dall'Ente con contestuale divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive.

La quantificazione della sanzione verrà effettuata tenendo conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione. Si terrà, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale.

Si rammenta, come anticipato all'art. 6.2, l'applicabilità delle sopramenzionate sanzioni anche nel caso di segnalazioni infondate, discriminatorie e/o, in qualsiasi modo, diffamatorie.

SEZIONE II – PARTE SPECIALE

9. I principi di Comportamento

L'Ente, sensibile all'esigenza di creare un ambiente sano, protetto e inclusivo, senza ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti, nonché al fine di prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ha individuato alcuni principi di comportamento fondamentali che devono essere conosciuti e rispettati da tutti i Destinatari nell'espletamento di tutte le attività in qualsiasi modo connesse con le attività dell'Ente.

In questa sede vengono enunciati tali principi mentre la trattazione degli stessi è demandata al Codice di Condotta che è da intendere come parte integrante del presente Modello.

a) Rispetto della persona

a.1) Principio di non violenza e divieto di abuso

a.2) Principio di non discriminazione

b) Principio di lealtà, probità e correttezza

c) Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

d) Divieto di alterazione dei risultati sportivi

e) Diritto alla salute degli atleti e divieto di doping e di altre forme di nocimento per la salute

f) Osservanza della disciplina sportiva

10. I protocolli di contenimento del rischio attualmente in vigore

L'Ente, sensibile all'esigenza di creare un ambiente sano, protetto e inclusivo nonché a prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ha implementato i seguenti principi di controllo.

Accesso ai locali da parte degli sportivi

Presidio a)

In tutti i locali dell'Ente è garantito l'accesso agli accompagnatori degli atleti minorenni e degli atleti con disabilità e, in ogni caso, quando questo venga richiesto dall'atleta, fatto salvo lo spogliatoio.

Presidio b)

L'Ente garantisce a tutti i suoi atleti, dipendenti e a tutte le persone che frequentano la struttura l'accesso ai propri locali senza discriminazione alcuna.

Presidio c)

Nell'ambito della selezione del personale l'Ente si impegna a prendere in considerazione i requisiti di onorabilità e professionalità dei candidati.

Presidio d)

Per quanto riguarda l'accesso ai propri locali l'Ente si impegna a gestire qualsivoglia richiesta da parte degli atleti, dei preparatori, dipendenti, o altri soggetti che frequentano i propri locali in relazione all'utilizzo degli spogliatoi e dei servizi igienici. Si impegna, inoltre a disincentivare l'uso di telefoni cellulari durante gli allenamenti e a promuoverne il corretto utilizzo all'interno degli spogliatoi (es. non effettuare riprese video o scatti fotografici in tali locali all'insaputa dei compagni o senza previo consenso).

Selezione, assunzione e gestione del personale impiegato

Presidio a)

Nell'ambito della selezione del personale tutti gli annunci di lavoro saranno indirizzati ad ambo i sessi, garantendo l'accesso alle posizioni senza preclusioni o pregiudizi in ragione delle caratteristiche personali dei candidati (quali ad esempio, etnia, orientamento sessuale, identità sessuale o religione).

Presidio b)

Nell'ambito della selezione del personale l'Ente si impegna a prendere in considerazione i requisiti di onorabilità e professionalità dei candidati, nonché per quanto riguarda la selezione dei tecnici, al momento dell'assunzione, viene chiesto di firmare un'autodichiarazione nella quale dichiarano di non avere vertenze che riguardano reati o illeciti in qualsiasi modo collegati con fattispecie di abuso, violenza e discriminazione.

Tali requisiti devono permanere in capo ai soggetti impiegati all'interno dell'Ente, il quale si riserva di effettuare verifiche periodiche nei confronti dei soggetti assunti a qualsiasi titolo e a conservare la documentazione attestante la loro idoneità nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Presidio c)

L'Ente ha stabilito criteri oggettivi per la promozione e la crescita delle risorse assunte al suo interno e assicura che - in nessun modo - queste saranno influenzate da criteri relativi a genere, orientamento sessuale o identità sessuale.

Predisposizione di gare/competizioni/tornei interni e trasferte

Presidio a)

L'Ente, nell'ambito dell'organizzazione di gare e competizioni, assicura la parità di trattamento di tutti i partecipanti senza alcuna preclusione e discriminazione.

In particolare, nell'ambito di tutte le competizioni sportive, verrà prevista la possibilità di contattare l'organizzazione al fine di sottoporre qualsiasi domanda, richiesta di approfondimento di eventuali dinieghi di partecipazione.

Presidio b)

In caso di viaggi o trasferte l'Ente si assicura che eventuali figure che accompagnano gli atleti, sia minorenni sia maggiorenni, abbiano espressamente accettato il Modello di Organizzazione e il Codice di Condotta e che abbiano effettuato tutta la formazione obbligatoria di cui al presente Modello.

Presidio c)

In caso di viaggi e trasferte eventuali pernottamenti saranno comunicati con anticipo ai genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli atleti, o coloro a cui è affidata la cura degli atleti), i quali saranno messi a conoscenza delle opzioni di pernottamento (camere singole, camere doppie) e, in nessun caso, sarà vietato al singolo atleta di esprimere la propria preferenza.

Comunicazioni esterne e marketing

Presidio a)

Prima della pubblicazione di contenuti multimediali, sul sito internet o sui *social network*, ovvero prima della stampa di qualsiasi locandina, il contenuto deve essere approvato dal Responsabile, il quale dovrà verificare che il contenuto non sia lesivo o comunque contrario ai principi fondamentali dell'Ente.

11. Misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati

L'Ente, nell'ottica di rendere un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati, ha previsto, oltre ai presidi menzionati nell'articolo precedente, di procedere alla messa in atto delle seguenti azioni:

- a) inserire all'interno dei contratti di lavoro per tecnici, dirigenti sportivi, medici e operatori sanitari e chiunque altro sottoscriva un rapporto di collaborazione o prestazione di attività lavorativa con l'Ente la seguente clausola contrattuale: *"Dichiaro di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Controllo dell'Ente e del Codice di Condotta e di impegnarmi a rispettare i principi in essi stabiliti"*;
- b) procedere con un'informativa dedicata ai medici e agli operatori sanitari - che a qualsiasi titolo collaborano o cooperano con l'Ente - al fine di renderli edotti dei propri obblighi di segnalazione verso il Responsabile di qualsiasi segno di abuso che dovessero intravedere nello svolgimento delle proprie attività;
- c) oltre alla formazione obbligatoria nonché ai piani di informazione e formazione definiti nel presente Modello, l'Ente si impegna a definire un ulteriore piano di informazione e formazione rivolto ai tecnici, agli operatori sanitari nonché a qualsiasi soggetto interessato, avente ad oggetto i seguenti ambiti:
 - disturbi alimentari, come riconoscerli e come aiutare i soggetti più fragili;
 - educazione alimentare: lo sport e una corretta educazione alimentare;
 - educazione sentimentale e parità di genere;
 - abusi, come riconoscere gli indizi degli abusi fisici e psicologici;
- d) agevolare l'accesso di eventuali psicologi, psicoterapeuti o altri professionisti che supportino l'atleta in tutti i luoghi appartenenti all'Ente.

Il Responsabile, annualmente, monitorerà l'andamento delle suddette iniziative, riportandone gli esiti agli organi apicali dell'Ente e indicando eventuali azioni di miglioramento che ritiene opportune.

CODICE DI CONDOTTA EX D. LGS. 39/2021 DEL

ASD T.C. VOLPAGO

Approvato dal Consiglio direttivo in data 11-09-24

Associazione Sportiva Dilettantistica
CIRCOLO SPORTIVO
TENNIS CLUB VOLPAGO
Via Leonardo Da Vinci
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
Partita IVA 02254130269

Indice

Definizioni	4
SEZIONE I – PREMESSA E PRINCIPI GENERALI	5
1. Introduzione	5
2. Scopo e ambito di applicazione	5
3. Valori fondamentali e comportamenti attesi	6
SEZIONE II - SEGNALAZIONI	8
4. Procedura di segnalazione.....	8
5. Procedura di indagine e sanzioni	8
SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI.....	9
6. Aggiornamenti e revisioni.....	9
7. Accettazione del Codice	9

Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono all'intero documento, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nel Codice stesso.

Ente	
Codice di Condotta (o solo il Codice)	Codice di Condotta ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021
Destinatari	Tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle attività sportive e non dell'Ente – a titolo esemplificativo dirigenti sportivi, tesserati, tecnici federali, giudici arbitri, medici e operatori sanitari, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei tesserati minorenni e tutti gli altri soggetti operanti presso l'Ente a qualsiasi titolo
Segnalazioni	Tutte le comunicazioni, scritte od orali, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni relative a condotte in violazione (presunte tali) del D. Lgs. 24/2023 e/o del Modello e/o del presente Codice di Condotta
Responsabile	Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni; è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio direttivo dell'Ente che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità
Modello di Organizzazione (o solo il Modello)	Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021

SEZIONE I – PREMESSA E PRINCIPI GENERALI

1. *Introduzione*

Il presente Codice di Condotta costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Controllo ex D. Lgs. 39/2021.

Tale Codice ha l'obiettivo di declinare i valori ed i doveri etici e comportamentali che i Destinatari, nei diversi ruoli, ambiti e competenze, devono considerare come indirizzi univoci di comportamento nell'espletamento delle proprie attività.

Gli standard di condotta descritti nel Codice sono finalizzati:

- a) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- b) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- c) alla valorizzazione delle diversità;
- d) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- e) alla promozione, da parte di dirigenti e tecnici, al benessere dell'atleta;
- f) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- g) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e lo sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.

Per perseguire tali finalità e, in particolare, la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, l'Ente ha previsto¹:

- a) specifiche procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- b) verifiche, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico dei soggetti menzionati alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- c) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori.

Inoltre, l'Ente si impegna ad evitare il cumulo di più funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse.

2. *Scopo e ambito di applicazione*

Scopo principale del Codice è promuovere un ambiente sicuro, inclusivo, rispettoso e collaborativo, in cui tutti i partecipanti possano sentirsi accolti e rispettati. Un buon Codice di Condotta può aiutare a prevenire e contrastare abusi, violenze o discriminazioni, consumati in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e tecnologie informatiche. Fornisce, inoltre, indicazioni per gestire eventuali violazioni.

¹ Sul punto si veda il Modello di Organizzazione e Controllo adottato dall'Ente.

3. Valori fondamentali e comportamenti attesi

Nel presente paragrafo sono riportati i valori fondamentali che l'Ente richiede di rispettare a tutti i Destinatari nonché i comportamenti attesi degli stessi e quelli inaccettabili.

A) RISPETTO DELLA PERSONA

A.1) Principio di non violenza e divieto di abuso

L'Ente si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo e condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi pertanto a prevenire e condannare ogni forma di discriminazione, abuso o violenza.

È vietato per tutti i Destinatari adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che, in qualunque modo, determinino o incitino all'abuso nelle sue varie forme e alla violenza o ne costituiscano apologia.

L'Ente vieta fermamente a tutti i Destinatari di compiere:

- qualsiasi condotta o comportamento che comporti violenza fisica o verbale;
- qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali (c.d. **"abuso psicologico"**);
- qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado, in senso reale o potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico della persona e/o del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping (c.d. **"abuso fisico"**);
- qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante (c.d. **"molestia sessuale"**);
- qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati (c.d. **"abuso sessuale"**);
- qualunque mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici (c.d. **"negligenza"**);
- qualsiasi mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo (c.d. **"incuria"**);
- qualsiasi comportamento volto all'impedimento, condizionamento o limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume (c.d. **"abuso di matrice religiosa"**);
- qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato; comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio,

insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima) (c.d. **"bullismo, cyberbullismo"**).

I Destinatari devono, in ogni caso, astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

I Destinatari sono tenuti non solo a rispettare tale principio ma anche a farsi portavoce di tali principi durante lo svolgimento delle attività quotidiane, nel corso degli eventi sportivi e nello svolgimento delle attività agonistiche.

A.2) Principio di non discriminazione

Tutti i Destinatari devono astenersi da qualsiasi **"comportamento discriminatorio"**, anche astratto, basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. In particolare, ogni Destinatario, nello svolgimento delle proprie attività, deve assicurare a qualsiasi soggetto le stesse possibilità e gli stessi diritti a prescindere dalla loro etnia, colore, caratteristiche fisiche, di genere status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. Tale principio è particolarmente rilevante nell'attività dei dirigenti e tecnici sportivi che devono provvedere al benessere degli atleti.

B) PRINCIPIO DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA

Tutti i Destinatari devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

I Destinatari cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

C) DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE

Tutti i Destinatari non devono, in alcun modo, esprimere pubblicamente, su social media, o anche innanzi ad un gruppo di persone giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

D) DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI

È fatto divieto a tutti i Destinatari di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

E) DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI ATLETI E DIVIETO DI DOPING E DI ALTRE FORME DI NOCUMENTO DELLA SALUTE

Tutte le attività dell'Ente sono condotte in conformità alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.

Ogni persona, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stesso, dei colleghi e dei terzi.

È fatto divieto a tutti i Destinatari di tenere comportamenti, in ogni modo, in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore e tenere qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

F) OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA

I Destinatari sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI, dalla Federazione e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice.

Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

SEZIONE II - SEGNALAZIONI

4. *Procedura di segnalazione*

Qualsiasi Destinatario che venga a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

In ogni caso, tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare al Responsabile qualsivoglia violazione o presunta violazione del presente Codice di Condotta.

L'Ente garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all'Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo attuali, è istituito il servizio di segnalazione attraverso la seguente casella e-mail del Responsabile SIMONE.PARTI@3305MAIL.COM

Il Responsabile trasmette con cadenza annuale, all'Ufficio per la tutela il resoconto delle segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono inoltre messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore federale e degli organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

Il Responsabile, qualora durante l'anno non abbia ricevuto segnalazioni, può astenersi dall'invio all'Ufficio per la tutela del resoconto.

5. *Procedura di indagine e sanzioni*

Il Responsabile procede ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, mediante audizioni e/o attività ispettive, al fine di accertare se si è effettivamente verificata la condotta segnalata ed individuando il responsabile della violazione.

Tutti i Destinatari coinvolti sono chiamati a collaborare attivamente con il Responsabile nelle fasi di indagine, fornendo le informazioni richieste e rispondendo alle eventuali domande sottoposte dallo stesso.

Fermo restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva², l'Ente potrà in ogni caso disporre le proprie sanzioni. In particolare, a seconda della gravità dei fatti potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- la sospensione per un periodo da 10 giorni a 30 giorni, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive;
- l'allontanamento perpetuo dall'Ente con contestuale divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive.

² Di cui al Regolamento di Giustizia FITP

La quantificazione della sanzione verrà effettuata tenendo conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione. Si terrà altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

6. *Aggiornamenti e revisioni*

L'adozione e la revisione del Codice è approvata dal Consiglio direttivo.

Il Codice di Condotta è aggiornato ogni qualvolta l'Ente lo ritenga necessario e, in ogni caso, contestualmente con l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo.

7. *Accettazione del Codice*

Il presente Codice di Condotta è espressamente accettato e compreso dai Destinatari al momento del tesseramento/iscrizione o nel momento di inizio di qualsiasi rapporto con l'Ente.